


Reg. Ric. Concordato Preventivo 6 del 2013



IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
UFFICIO FALLIMENTARE

in persona dei signori magistrati:

- dott. Antonio Di Marco Presidente
- dott. Fabio Regolo Giudice rel.
- dott. Nadia Zampogna Giudice



DECRETO

Visto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f. dalla società

"GESCOM srl", con sede in Vibo Valentia, via Filanda snc CF 00101130797

rilevato che la società debitrice ha depositato unitamente al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;
- relazione ex art. 161, comma 3, L.F., redatta da professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

ripunta la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente;

osservato che la domanda di concordato è stata trasmessa al Pubblico Ministero per le attività di spettanza;

osservato preliminarmente che:

la società ha già avanzato una domanda di concordato preventivo poi rinunciata nel corso della procedura all'esito del ricorso avanzato ai sensi dell'art. 173 l.f. dal Commissario Giudiziale nominato.

Le relazioni di stima allegate alla proposta oggi in esame e sulle quali la stessa proposta appare essere parametrata sono state redatte da professionisti nominati dallo stesso Commissario Giudiziale sopra indicato.

La società ha ora strutturato un nuovo piano concordatario totalmente liquidatorio con il quale prospetta pagamenti integrali per le prededuzioni ed i creditori privilegiati e pagamenti per circa il 27 % del chirografo.

Allega proposte irrevocabili di acquisto con riferimento all'azienda e ad un immobile ed una manifestazione di interesse concernente altro immobile; per quanto sarà meglio indicato in parte motiva del presente decreto, tali proposte, per quanto allo stato rilevanti anche ai fini di una valutazione di corretta stima dei valori proposti e quindi di fattibilità del piano stesso, non potranno essere considerate come vincolanti in quanto le vendite degli asset in un concordato liquidatorio devono seguire le regole delle vendite competitive, nell'interesse degli stessi creditori.

premesse che:

Secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 1521/2013), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo non può prescindere dalla considerazione della causa concreta dello strumento negoziale proposto dal debitore ai suoi creditori, ossia delle modalità di regolazione della crisi dell'impresa, in funzione sia del

superamento di questa (il che dovrebbe equivalere, nei casi di piano in continuità aziendale, ad un riequilibrio economico delle attività imprenditoriali che comporti anche la conservazione dei valori aziendali) sia del "...riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti...".

Il giudice deve quindi verificare la fattibilità giuridica del concordato, fino al punto da esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta non preveda il soddisfacimento, sia pure falciato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso, e deve viceversa rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti la fattibilità economica della proposta di regolazione della crisi.

Sono i creditori infatti che devono assumersi i rischi attinenti la concreta realizzazione degli interessi così come prospettata dal debitore, concreta realizzazione che può dipendere da sviluppi imprevedibili del mercato ovvero da errori prognostici sempre possibili data l'opinabilità delle prospettazioni economicistiche.

La valutazione dei creditori deve peraltro basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, effettuate, rispettivamente, dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato, dal commissario giudiziale in quella prodromica alla votazione.

Ai sensi dell'art. 162 l. fall. spetta comunque al giudice controllare e verificare che l'informazione sia completa e puntuale, visto che non può ammettere il concordato ove la domanda non sia corredata da tutti i documenti indicati dall'art. 161 cpv e dalla relazione di un professionista, idoneo ed indipendente, il quale "...attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano...".

osservato che :

- 1) Nel concordato preventivo il commissario giudiziale ha la funzione di organo chiamato a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria quando emerga il

compimento da parte del debitore di atti fraudolenti volti a falsare la valutazione della proposta di concordataria o di atti di malgoverno durante la procedura.

Il commissario esercita altresì, nel corso di tutta la procedura, la funzione di vigilanza, continuando anche successivamente all'eventuale omologazione della proposta di concordato a sorvegliare sull'adempimento dello stesso, segnalando al giudice delegato ogni circostanza da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. La relazione del commissario ex art 172 l.f., depositata prima dell'adunanza dei creditori, deve rappresentare il frutto delle indagini svolte dal commissario in merito anche alle attestazioni di fattibilità del piano, dovendo il commissario verificare l'effettiva esigibilità dei crediti e la composizione del passivo, eventualmente coadiuvato da un esperto in casi, come quello in esame, dove le valutazioni di fattibilità del piano, per non risolversi in meri duplicati delle considerazioni già esposte dal professionista al momento del deposito della domanda, dovranno necessariamente prevedere anche un monitoraggio ed un'analisi approfondita di tutti i giudizi pendenti davanti all'autorità giudiziaria amministrativa ed una verifica delle conclusioni rassegnate dal professionista attestatore in sede di analisi dei crediti ed indicazione dei debiti. Il Commissario deve altresì effettuare un raffronto con l'ipotesi della liquidazione fallimentare, consentendo al Tribunale di valutare ex art. 160 l.f. il c.d. *cram down* ove ricorrano i casi di opposizione all'omologa e soprattutto consentendo ai creditori una determinazione più consapevole in merito alla proposta concordataria in vista dell'adunanza.

- 2) Il piano prevede correttamente la liquidazione dei cespiti attivi del proponente a mezzo di un liquidatore nominato dal Tribunale e con le modalità da stabilirsi con il decreto di omologa del concordato ex art. 182 l.f.: la proposta, strutturata secondo la forma della *cessio bonorum*, rimettendo al Tribunale le modalità della liquidazione garantisce la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti e quindi prevede quel percorso di liquidazione proceduralizzato dai dettami della proposta di concordato letta congiuntamente al decreto di omologa in un ambito di controlli pubblici destinati a garantire il raggiungimento della vendita al miglior offerente a tutela dei creditori, conformemente ai criteri ed ai moduli operativi previsti per la liquidazione fallimentare (Cass. S.U.; 19506 del 2008) che

resta la stella cometa di ogni procedura concorsuale per le parti non espressamente derogate;

- 3) la relazione attestativa è diretta ad informare, prima il Tribunale, nel giudizio di ammissibilità, e poi i creditori, al fine della loro espressione del voto sulla proposta stessa, sulla serietà della proposta di concordato. La relazione ex art. 161 l.f. richiede al professionista la formulazione di due pareri: il giudizio di veridicità dei dati aziendali e la prognosi sulla fattibilità del piano. Il professionista deve illustrare nel proprio elaborato l'iter logico giuridico seguito nell'esercizio del controllo, i criteri e le metodologie adottate per esprimere il giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano. La relazione deve concretizzarsi nella descrizione particolareggiata dei criteri utilizzati per giungere alla attestazione con specificazione analitica delle concrete verifiche effettuate e delle voci attive e passive controllate. Il professionista, che è anche revisore, deve verbalizzare tutti i controlli eseguiti, dovrà inoltre procedere all'accertamento dell'esistenza delle scritture contabili obbligatorie in relazione alla forma giuridica di esercizio dell'impresa debitrice. Dovrà verificare la loro corretta tenuta, attestando altresì la corrispondenza della situazione patrimoniale ed economica allegata al ricorso di concordato con le risultanze delle scritture stesse (libro giornale e schede contabili del libro mastro in particolare). Qualora emerga che l'impresa non ha tenuto la contabilità o non l'ha tenuta regolarmente allora le verifiche del professionista dovranno essere ancora più chiare e penetranti in quanto, in tali casi, il revisore è chiamato ad accertare, in via extracontabile, se i beni, i crediti e gli altri cespiti che compongono l'attivo patrimoniale siano o meno fedelmente rappresentati sotto il profilo dell'esistenza e della stima. Il giudizio di veridicità, infatti, fotografa l'esistente e ne attesta la sua valutazione anche in mancanza della contabilità. Una volta proceduto all'accertamento delle scritture contabili, il professionista esegue i controlli contabili il cui grado di approfondimento dipende dalle dimensioni e dall'affidabilità del sistema di controllo interno dell'impresa. Qualora sia possibile, si dovranno applicare i principi e le tecniche di revisione contabile agli elementi dell'attivo che sono rilevanti per l'attuazione del piano. Dovrà poi indicare dettagliatamente e con precisione le fonti delle risorse finanziarie (vendite e realizzo di crediti nei concordati liquidatori) e gli

elementi dell'attivo da cui è previsto che derivino: tali elementi sono quelli da revisionare nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali con particolare attenzione. Analogicamente deve procedersi per il passivo. In particolare per il controllo dei debiti verso fornitori il professionista dovrà chiedere ai creditori la conferma e la precisazione del loro crediti in linea capitale e per interessi, con indicazione delle garanzie reali o personali e degli eventuali privilegi che assistono i creditori. In caso di debiti verso banche il professionista dovrà sfruttare un altro controllo incrociato: le risultanze della Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Per le passività tributarie il primo controllo va eseguito sul c.d. "cassetto fiscale" e poi sugli F24 onde verificare eventuali omissioni o tardività nella presentazione delle dichiarazioni che comporteranno sanzioni con calcolo del relativo importo (da confrontare con quello eseguito nel piano), ed individuazione di sanzioni ancora non irrogate per illeciti tributari commessi. Il professionista dovrà ottenere estratti di ruolo dei tributi iscritti a carico dell'impresa e copia degli eventuali giudizi tributari pendenti per avere una visione completa della situazione tributaria dell'impresa. Il professionista dovrà procedere alla circolarizzazione dei crediti vantati dalla società proponente verso i clienti con contestuale controllo incrociato tra le risultanze delle scritture contabili dell'impresa in crisi e quelle dei suoi clienti. In caso di crediti che per entità o numero abbiano dimensioni oggettivamente grandi occorre avvalersi delle moderne tecniche di revisione, anche facendo ricorso a soggetti specializzati nel recupero dei crediti e ad ausilio di pareri legali. Con riferimento alla valutazione dei beni immobili, beni mobili registrati o mobili di rilevante valore (ad esempio partecipazioni finanziarie), il professionista dovrà avvalersi di stime giurate e di professionisti esperti nel settore. Per quanto, infine, concerne la fattibilità del piano il professionista deve svolgere un vero e proprio controllo di merito del piano: si tratta di una *due diligence* su informazioni prospettiche dell'impresa in crisi (la dottrina aziendalistica ha individuato negli ISAE 3400 i principi internazionali di revisione applicabili agli incarichi di attestazione per la revisione delle informazioni finanziarie prospettiche).

- 4) la relazione ex art. 161 l.f. appare nel caso di specie, allo stato degli atti, completa ed esaustiva arrivando, con adeguato percorso motivazionale, a formulare i due pareri,



- veridicità dei dati aziendali e prognosi di fattibilità del piano, che costituiscono il contenuto minimo della relazione attestativa;
- 5) per orientamento ormai dominante, la transazione fiscale costituisce una possibilità per la società in concordato e non un obbligo, in quanto al debitore sono consentite due alternative, ossia trattare il debito erariale con le regole del concorso, tramite le quali si potrà incidere anche sul privilegio IVA solo nel rispetto delle rigorosissime condizioni previste dall'ordine dei privilegi, o trattare tale tipo di debito utilizzando le regole dell'istituto dell'art. 182 *ter* l.f.;
 - 6) nel concordato preventivo il commissario giudiziale ha la funzione di organo chiamato a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria quando emerga il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti volti a falsare la valutazione della proposta di concordataria o di atti di malgoverno durante la procedura;
 - 7) infine l'art. 186 l.f. rende applicabili al concordato preventivo gli artt. 137 e 138 l.f. i quali regolano la risoluzione e l'annullamento del concordato fallimentare ove si verificano inadempimenti di non scarsa importanza, anche relativi al rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento dal concordato (nel caso di specie non superiore a 18 mesi); il ricorso per la risoluzione ex art. 186 l.f. che potrà ritenersi eventualmente applicabile al concordato in esame essendo un concordato senza assuntore e quindi senza liberazione immediata del debitore;

Concluso che:

Il carattere squisitamente preliminare e sostanzialmente sommario dell'indagine commessa al Tribunale nella presente fase non consente un ulteriore vaglio sui profili della fattibilità del piano sotto il profilo economico, né, tanto meno, della convenienza della proposta, da rimettersi alle determinazioni del ceto creditorio. Non sussistono in conclusione ragioni per dichiarare inammissibile in limine il ricorso proposto.

Relativamente alle spese di procedura, i presumibili costi di questa, da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico e al compenso del commissario giudiziale, bensì anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi in relazione agli

accertamenti e valutazioni di cui all'art. 172 l. fall., nonché, eventualmente, in sede di giudizio di omologazione del concordato oltre che al compenso dell'eventuale liquidatore, paiono prudenzialmente quantificabili, in base alla stessa prospettazione del proponente e che, ai sensi dell'art. 163, comma primo, n. 4, va disposto l'immediato deposito di almeno il 50%;

visti gli artt. 160, 163, 181 e 186 bis l.f.;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo "**GESCOM srl**", con sede in **Vibo Valentia, via Filanda snc CF 00101130797**
- 2) nomina giudice delegato alla procedura il dott. Fabio Regolo;
- 3) nomina Commissario Giudiziale l'avv. Mariella Contartese del foro di Vibo Valentia;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 13.12.2013, ad ore 10.00;
- 5) dispone:
 - che la comunicazione ai creditori del presente decreto venga effettuata a cura del Commissario Giudiziale entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente decreto;
 - che entro il termine di trenta giorni da oggi la società ricorrente depositi in cancelleria la somma di € 25.000,00;
 - che il presente decreto venga pubblicato dalla cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 LF, nonché, dal commissario, sui seguenti quotidiani:
 - "il Sole 24 Ore";
 - "la Repubblica";
 - "la Gazzetta del Sud";
 - "il Quotidiano della Calabria";
 - che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai Commissari nominati;

dispone



- che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro trenta giorni prima della stessa, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che dovranno entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
- dispone che i commissari depositino in cancelleria la relazione ex art. 172 l.f. almeno dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sul sito del Tribunale e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f. .
- Si comunichi immediatamente alla ricorrente per come domiciliata ed al PM in sede.

Così deciso in Vibo Valentia il 09.10.2013

Il Presidente
Antonio Di Marco

Il Giudice delegato
Fabio Regolo

Tribunale di Vibo Valentia Depositato in Cancelleria
10 OTT 2013
Il Cancelliere